



## **REGOLAMENTO PER RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

*(Emanato con D.R. n. 415 del 18 giugno 2010, pubblicato nel B.U. n. 87)*

*(in vigore dal 1° ottobre 2010)*

### **Art. 1**

#### ***Oggetto e ambito di applicazione***

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento dei ricercatori a contratto di cui all'art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.
2. Per lo svolgimento di attività di ricerca e di attività didattica integrativa, previo espletamento delle procedure di cui all'art. 4, l'Università degli Studi di Siena, può instaurare rapporti di lavoro subordinato, tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato.
3. Ai ricercatori a contratto, in virtù della loro posizione giuridica, sono affidate esclusivamente attività didattiche integrative funzionali all'attività di ricerca.  
Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa dell'Università, dovrà essere tenuto conto, tra gli altri, anche del numero dei ricercatori a contratto di cui al presente regolamento.

### **Art. 2**

#### ***Copertura finanziaria***

1. Alla copertura della spesa per le assunzioni dei ricercatori a contratto si provvede in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 Legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. In alternativa si può provvedere con risorse aggiuntive esterne al bilancio di Ateneo derivanti da programmi di ricerca comunque finanziati o con specifiche risorse derivanti da contratti o convenzioni, nel rispetto dell'autonomia delle strutture proponenti e delle finalità istituzionali dell'Università.

In questo caso l'origine e la disponibilità delle necessarie risorse devono essere espressamente attestate nella delibera della struttura proponente l'attivazione della procedura la quale, dovrà essere trasmessa al Senato Accademico, che si pronuncerà in merito, e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della spesa, previo accertamento presso l'ufficio ragioneria dell'effettivo versamento degli eventuali fondi esterni indicati nella proposta, per l'intera durata del rapporto di lavoro.

### **Art. 3**

#### ***Soggetti proponenti***

1. La proposta per l'attivazione della procedura per l'assunzione di un ricercatore a contratto spetta alla Facoltà, previa acquisizione della delibera del Consiglio di Dipartimento o del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca interessato.
2. La proposta di cui al comma 1 deve indicare:
  - a) il settore scientifico disciplinare di competenza per il quale l'attività è richiesta;
  - b) l'indicazione della struttura presso cui si svolgerà l'attività di ricerca;
  - c) la durata non inferiore a 5 mesi e non superiore a tre anni;



d) i fondi messi a disposizione per la realizzazione delle attività;

3. La proposta del Consiglio della struttura proponente e la delibera di approvazione da parte della Facoltà interessata, seguirà la procedura di cui all'art. 2, 2° comma.

#### **Art. 4**

##### ***Procedura di reclutamento e selezione***

1. Il reclutamento dei ricercatori a contratto avviene a seguito di apposita selezione pubblica per titoli e colloquio previa emanazione, con decreto rettorale, di appositi bandi resi pubblici tramite affissione all'albo ufficiale di Ateneo, tenuto presso l'ingresso principale del palazzo del Rettorato – via Banchi di Sotto, 55 – Siena, all'albo dell'Ufficio Concorsi e, per via telematica, sul sito Internet dell'Università.

2. Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica.

E' richiesta la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea.

3. La selezione, consistente in una valutazione comparativa dei candidati, è effettuata da una commissione giudicatrice, composta da tre docenti, di cui uno esterno all'Ateneo, designati dal Senato Accademico e nominati dal Rettore.

4. Ai fini della valutazione del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- a) arco temporale nel quale si è sviluppato il curriculum complessivo del candidato,
- b) originalità ed innovatività delle pubblicazioni scientifiche e loro congruenza con il settore scientifico disciplinare per il quale è stato bandito il concorso;
- c) apporto individuale del candidato.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4.11.2005, n. 230, costituisce titolo preferenziale.

5. Il colloquio è teso ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento di attività di ricerca e di attività didattica integrativa, attraverso una discussione sui temi oggetto della ricerca del candidato e sulle pubblicazioni scientifiche, oltre all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta.

6. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri di valutazione. Tali criteri saranno resi pubblici sul sito web dell'Università.

7. I lavori della Commissione devono concludersi entro sei mesi decorrenti dalla data di nomina della commissione.



8. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e la relazione riassuntiva dei lavori svolti, sono consegnati dal Presidente della Commissione al Responsabile del Procedimento entro 10 giorni dall'ultima riunione della Commissione stessa.

Il Rettore con proprio decreto accerta la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del vincitore. Nel caso in cui riscontri irregolarità rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine.

9. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti ai risultati delle graduatorie derivanti da selezioni di cui al presente regolamento.

10. L'attività svolta dai ricercatori di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.

#### ***Art. 5***

##### ***Natura del rapporto***

1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università degli Studi di Siena e il ricercatore di cui al presente regolamento è a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università provvede, inoltre, alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.

2. La titolarità dei contratti di cui al presente regolamento, non precostituisce diritti per l'accesso ai ruoli dell'Università degli studi di Siena.

#### ***Art. 6***

##### ***Durata***

1. I contratti di cui all'art. 1 devono avere durata certa; possono essere stipulati per un periodo non inferiore a cinque mesi e non superiore a tre anni, e comunque, nel limite massimo complessivo di sei, a seguito di rinnovo.

2. Compatibilmente con la disponibilità finanziaria e secondo quanto previsto al successivo art. 7 in merito alla verifica dell'attività svolta, gli stessi contratti possono essere rinnovati per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni. Solo i contratti stipulati per periodi inferiori a tre anni, possono avere, per proroga, una durata massima complessiva triennale.

#### ***Art. 7***

##### ***Modalità di svolgimento dell'attività***

1. I ricercatori a contratto contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono ad attività didattiche integrative nei corsi di insegnamento ufficiale.

All'inizio di ogni anno accademico i Consigli di Dipartimento ed i Consigli di Facoltà determinano rispettivamente gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.

2. Sono considerate attività didattiche integrative frontali quelle che:



- a) sono svolte in maniera autonoma, senza la compresenza del docente a cui è attribuito l'insegnamento;
- c) attribuiscono allo studente crediti obbligatori.

In particolare, possono essere considerate tali: le esercitazioni pratiche e di laboratorio, i seminari, secondo modalità definite dal Comitato per la Didattica del Corso di Studio d'intesa con i docenti degli insegnamenti ufficiali coinvolti. Oltre alle medesime attività, i ricercatori a contratto possono svolgere attività di orientamento e tutorato, nonché partecipare alle commissioni di esame di profitto, collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi laurea.

3. I ricercatori a contratto partecipano a programmi di ricerca delle strutture universitarie presso cui sono inseriti e accedono direttamente ai fondi per la ricerca scientifica sia a livello nazionale sia a livello locale.

4. I ricercatori di cui al presente regolamento assunti per attività di ricerca e di didattica integrativa in ambito medico, possono svolgere, su loro richiesta, e previo parere dell'Azienda ospedaliera universitaria senese o delle aziende ospedaliere interessate, attività di assistenza nell'ambito delle Convenzioni dell'Ateneo con il Servizio Sanitario Nazionale.

5. Per il complesso delle attività considerate, il ricercatore a contratto è tenuto ad un impegno annuo a tempo pieno di almeno 1500 ore di attività complessiva, ivi compresa quella di ricerca, di cui non più di 350 ore dedicate alle attività didattiche integrative, rilevate annualmente in apposito riepilogo.

6. Il ricercatore è tenuto a restituire al Preside, entro 15 giorni dalla fine delle attività didattiche integrative frontali, previa vidimazione del Presidente del Comitato per la didattica, apposito registro delle lezioni.

7. Ai soggetti titolari di contratti di diritto privato di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato, le disposizioni di cui agli art. 32, commi 1, 2, 3 e 5, 33 e 34, comma 1, del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.

8. Il Ricercatore, al termine del contratto, è tenuto a presentare al Consiglio di Facoltà una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica integrativa svolta. Il Consiglio di Facoltà, formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi, per quanto di competenza, dai Comitati per la didattica e dal Dipartimento nel quale il ricercatore ha operato.

9. Al Ricercatore a contratto spetta l'elettorato attivo e passivo per la propria rappresentanza nel Consiglio del Dipartimento in cui svolge l'attività, costituita da uno, due o tre rappresentanti a seconda che gli aventi diritto siano, rispettivamente, fino a cinque, da sei a dieci, oltre dieci.

La rappresentanza di cui al presente comma dura in carica tre anni accademici e può essere rieletta. In caso di cessazione di uno o più rappresentanti si dà luogo ad elezioni suppletive.



#### **Art.8**

##### ***Trattamento economico***

1. Il trattamento economico dei titolari di contratto di cui al presente regolamento, è stabilito nella misura del 120% di quello iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come previsto dal Decreto Interministeriale del 16.9.2009, escludendo la successiva progressione di carriera.

#### **Art.9**

##### ***Incompatibilità***

1. Al personale di cui al presente regolamento si applica il regime delle incompatibilità vigente per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la cui applicazione vale quanto disposto dal Regolamento di Ateneo in materia di autorizzazioni al personale docente a tempo pieno per lo svolgimento di incarichi retribuiti, il contratto di ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se in altre sedi universitarie, né con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, legge n. 449/1997.

3. Per tutta la durata dei contratti di diritto privato di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

#### **Art. 10**

##### ***Disposizioni transitorie e finali***

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Università degli Studi di Siena provvede ad instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per la figura di cui all'art. 1 comma, 14 della Legge 4 novembre 2005, n. 230, con le modalità ivi riportate.

2. Resta ferma la disciplina ed il trattamento economico del personale in servizio, assunto a tempo determinato ai sensi del "Regolamento per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per attività connesse a progetti di ricerca" di cui al D.R n. 258 del 7 gennaio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla scadenza dei relativi contratti, nonché la conclusione di procedure già approvate dai competenti organi di Ateneo.

3. Il comma 1 dell'art. 2 potrà essere applicato solo quando nuove assunzioni potranno avere la necessaria copertura finanziaria.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto, dalla normativa di Ateneo e da normativa specifica in materia.